



COMUNE di SORSO

PROVINCIA DI SASSARI

2° Settore – Gestione Del Territorio

2.3 Servizio Manutenzioni e Impianti Tecnologici

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI OPERE COMPORTANTI LA MANOMISSIONE DI SUOLO STRADALE

INDICE

CAPO I – PREMESSE E INDICAZIONI GENERALI.....	3
ART. 1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 - MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	3
ART. 3 - INTERVENTI URGENTI	4
ART. 4 - AUTORIZZAZIONI E TEMPI DI ESECUZIONE	4
ART. 5 - OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE	5
CAPO II – INDICAZIONI SPECIFICHE E MODALITA' DEI RIPRISTINI	6
ART. 6 - COMPUTO DELLA SUPERFICIE DA MANOMETTERE	6
ART. 7 - AREE CON PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO	6
ART. 8 - AREE E STRADE PRIVE DI PAVIMENTAZIONE.....	7
ART. 9 - AREE CON PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO	8
ART. 10 - AREE CON PAVIMENTAZIONE LAPIDEA.....	9
ART. 11 - AREE CON PAVIMENTAZIONI SPECIALI E DIVERSE	9
ART. 12 – INTERVENTI INTERFERENTI CON ESSENZE ARBOREE.....	10
ART. 13 – INTERVENTI NEL CENTRO STORICO	11
ART. 14 - MODALITÀ DI SCAVO E RIPRISTINO IN CASO DI POSA DI INFRASTRUTTURE DIGITALI ..	11
ART. 15 – POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE	11
CAPO III – NORME SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI	12
ART. 16 – POSA CAVIDOTTI E TUBAZIONI	12
ART. 17 – DIVIETO INSERIMENTO DI CONDUTTURE.....	12
ART. 18 – SPESE DI ISTRUTTORIA, DEPOSITO CAUZIONALE E REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI	12
ART. 19 – TEMPI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEI RIPRISTINI.....	13
ART. 20 – GESTIONE DEI RIFIUTI	14
CAPO IV – NORME GENERALI.....	14
ART. 21 – PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	14
ART. 22 - RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE DELLA AUTORIZZAZIONE	15
ART. 23 - CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO.....	15
ART. 24 – SANZIONI.....	15
ART. 25 - ENTRATA IN VIGORE	16

CAPO I – PREMESSE E INDICAZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina i rapporti tra il Comune di Sorso e qualunque altro soggetto, sia pubblico che privato, che abbia la necessità di eseguire interventi di installazione, modifica, integrazione e mantenimento di servizi ed impianti (acquedotto, fognature, tombinature, gas, telefono, illuminazione pubblica e privata, ecc.) comportanti la manomissione di suolo comunale, ivi compresa la manomissione conseguente all'occupazione di suolo pubblico per lavori.
2. Chiunque intenda realizzare lavori comportanti la manomissione di suolo pubblico, deve acquisire dal Comune preventiva autorizzazione.
3. Le norme sui ripristini seguenti, si applicano a tutte le autorizzazioni rilasciate per la manomissione del suolo pubblico. Il presente documento viene allegato al provvedimento autorizzativo ed il soggetto autorizzato è tenuto a rispettare tutte le norme riportate di seguito.

ART. 2 - MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. I soggetti di cui all'articolo precedente sono tenuti ad avanzare istanza in bollo, debitamente sottoscritta, secondo il modello A, per il rilascio dell'autorizzazione.
2. L'istanza, da compilarsi su modulo messo a disposizione dal Comune, deve contenere:
 - a. l'indicazione delle generalità del richiedente, della sua residenza o domicilio e la reperibilità telefonica;
 - b. la località ove i lavori dovranno essere effettuati;
 - c. lo scopo e la descrizione dell'intervento (lavori di scavo per la posa di sottoservizi o di altre infrastrutture, indicazione delle dimensioni dello scavo e del tracciato proposto con riferimento a precisi capisaldi);
 - d. la durata prevista dei lavori e l'indicazione del giorno del loro inizio (comunque non precedente a giorni quindici dalla data di presentazione dell'istanza).
 - e. l'Impresa (con il recapito, anche telefonico) che realizzerà l'intervento e il nome del Direttore tecnico responsabile del cantiere.
 - f. l'espressa dichiarazione di conoscere ed accettare senza eccezioni le norme del presente regolamento.
 - g. la planimetria e il profilo longitudinale degli interventi (qualora richiesto dall'Ufficio Tecnico Comunale) in caso di allacci fognari ed idrici.
 - h. altre eventuali informazioni e/o richieste necessarie alla realizzazione dell'intervento.
3. Ogni modifica dei dati sopra riportati dovrà essere preventivamente autorizzata, in particolare per quanto riguarda le variazioni del tracciato d'intervento. La nuova autorizzazione o la modifica di quella esistente potranno comportare un incremento dell'importo cauzionale previsto dal successivo art. 18.
4. Qualora ritenuto necessario, a domanda del Comune, il richiedente dovrà fornire a proprie spese il rilievo fotografico della zona interessata dall'intervento.

5. Prima di dare inizio a lavori di manutenzione straordinaria programmata o per la posa di nuovi impianti il richiedente dovrà dare avviso a tutti i gestori di pubblici servizi interessati e prendere con essi accordi per un opportuno coordinamento, affinché non venga arrecato danno alle tubazioni, cavi, manufatti o impianti preesistenti.
6. Il Comune, a mezzo del Responsabile del Servizio 2.3 e del Comando di Polizia Locale, valutata l'istanza, stabilirà, in caso di accoglimento e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, le condizioni, comprese quelle in materia di circolazione stradale, sicurezza, ambiente ed igiene alle quali subordinare il rilascio dell'autorizzazione. Potrà inoltre modificare in ogni momento le modalità di esecuzione e revocare o sospendere l'autorizzazione in dipendenza di fatti sopravvenuti e comunque per esigenze di pubblico interesse.

ART. 3 - INTERVENTI URGENTI

1. In casi di guasti o in casi d'urgenza, oggettivamente dimostrabili, gli interessati potranno provvedere immediatamente, ma soltanto previa comunicazione, secondo il modello E allegato, all'Ufficio Tecnico Comunale preposto (Servizio 2.3 – Ufficio Manutenzioni) e al Servizio di Polizia Locale, evidenziando l'eventuale necessità dell'emissione di idonea ordinanza per la chiusura strade e/o per la regolamentazione del traffico.
2. Resta l'obbligo di regolarizzare l'intervento urgente con tutte le modalità e prescrizioni dettate dal presente regolamento, entro il termine di 3 giorni dalla data di comunicazione di intervento urgente, ivi compresi il deposito cauzionale ed i diritti di istruttoria ai sensi dell'art. 18 del presente regolamento.

ART. 4 - AUTORIZZAZIONI E TEMPI DI ESECUZIONE

1. L'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico, ove nulla osti, verrà rilasciata entro giorni 15 dalla richiesta, con espresso richiamo alla piena osservanza di eventuali prescrizioni.
2. L'autorizzazione avrà validità da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 180 giorni dalla data del rilascio; secondo le seguenti casistiche:
 - 30 giorni per lavori di piccola entità, quali ad esempio scavi per allacci di impianti idrico-fognari, fornitura di energia elettrica;
 - 60 giorni per lavori di media entità, quali ad esempio scavi per nuovi allacci, sostituzioni, ripristini di impianti elettrici;
 - 180 giorni per lavori di grande entità, quali ad esempio scavi per l'inserimento o manutenzione di infrastrutture digitali, scavi per condotte idrico – fognarie, ecc.Entro tali periodi i lavori autorizzati dovranno essere ultimati ed i ripristini effettuati a regola d'arte.
3. In caso di lavori particolarmente complessi e dietro giustificata motivazione, è ammessa la facoltà di chiedere proroga dell'autorizzazione, secondo il modello B allegato.
4. L'autorizzazione deve essere esibita sul luogo di lavoro ad ogni richiesta dei funzionari, degli agenti comunali o di qualunque altra autorità avente titolo (agenti di PS e PG).

ART. 5 - OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE

1. I richiedenti sono tenuti ad osservare delle norme per la tutela e circolazione stradale così come previste dal codice della strada, dal suo regolamento e dai regolamenti comunali.
2. Nel compiere i lavori, nel fare depositi sulle strade e nell'impiantare il cantiere di lavoro, si dovranno inoltre osservare le norme in materia di igiene e sicurezza in vigore; dovranno inoltre essere adottate tutte le misure e cautele di comune prudenza per prevenire sinistri, nonché predisposta la segnaletica stradale d'obbligo, e versare quanto dovuto in relazione al suolo pubblico occupato dal cantiere di lavoro.
3. I lavori devono essere condotti con la maggior cura, in modo da evitare ogni danno o pregiudizio ai manufatti esistenti. In particolare, si devono osservare le norme tecniche e le condizioni previste dal Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. 19.4.2000, n ° 145 e dal Capitolato Speciale d'Appalto per le Opere stradali ed idrauliche.
4. Nel caso di attraversamento di carreggiate veicolari, gli scavi devono essere eseguiti a tratti in modo da permettere sia il transito pubblico che privato sia l'accesso agli ingressi carrai. Devono contemporaneamente essere predisposte nel sottosuolo più tubazioni affinché per future necessità di potenziamento degli impianti non si ricorra a nuove manomissioni delle pavimentazioni stradali.
5. Qualora durante il corso dei lavori vengano arrecati danni alle tubazioni, ai pozzetti o qualunque altro sottoservizio presente, sia pubblico che privato, il personale territoriale del Settore competente deve essere tempestivamente informato. Il concessionario deve provvedere al più presto a ripristinare i manufatti privati e del Comune danneggiati, utilizzando tecnologie e materiali non difformi da quelli in uso dalla Città, ed eseguire i lavori a regola d'arte. In ogni caso il concessionario deve immediatamente provvedere ad una riparazione provvisoria del sottoservizio manomesso, al fine di assicurarne in ogni momento il regolare servizio. Nel caso di servizio privato occorre informare tempestivamente il proprietario dello stabile. Qualora siano denunciati danni o problematiche di qualsiasi genere, conseguenti la manomissione del suolo pubblico, sia le opere di ripristino dei manufatti e della pavimentazione stradale, sia il risarcimento del danno sono a carico del concessionario titolare della manomissione, nel rispetto del termine di prescrizione decennale di cui all'articolo 2946 Codice Civile.
6. Gli scavi a sezione ristretta (profondità superiore alla larghezza) devono essere convenientemente armati. Ad operazioni ultimate, devono essere disarmati con cautela, assicurando la stabilità delle pareti mediante accurato costipamento dei materiali di riempimento. Ulteriori prescrizioni e modalità di esecuzione dei lavori possono essere imposte di volta in volta dal Comune, a suo insindacabile giudizio, che potrà anche disporre la sospensione dei lavori. Gli scavi dovranno essere eseguiti nelle dimensioni di reale necessità, **previo il taglio della pavimentazione bituminosa con apposita macchina operatrice a lama rotante**. Le tubazioni, i pozzetti e quant'altro necessario dovranno essere posati a regola d'arte e nel pieno rispetto delle norme tecniche vigenti in materia.
7. Tutti i piani stradali ripristinati dovranno garantire una perfetta complanarità con le tratte stradali contigue.

8. Nel caso di interventi di notevole ampiezza e/o complessità il Comune potrà, su richiesta, autorizzare, per i ripristini, un termine superiore rispetto a quelli indicati nel presente regolamento al successivo art. 19.
9. In tutti i ripristini, i chiusini stradali di qualsiasi genere esistenti e le griglie dovranno essere riportate alla quota del piano stradale, e dovrà essere ripristinata la segnaletica orizzontale e verticale interessata dai lavori.

CAPO II – INDICAZIONI SPECIFICHE E MODALITA' DEI RIPRISTINI

ART. 6 - COMPUTO DELLA SUPERFICIE DA MANOMETTERE

1. Il computo della superficie da manomettere verrà effettuato tenendo conto del minimo rettangolo circoscritto al taglio, aumentato di un franco laterale di metri 0,50 per lato del rettangolo stesso. La superficie da manomettere sarà contrassegnata dall'operatore comunale, su espressa disposizione del Responsabile del Servizio 2.3.
2. Nelle pavimentazioni cementizie sono, in ogni caso, conteggiati per intero i lastroni, anche se rotti solo parzialmente; nelle altre pavimentazioni monolitiche è sempre conteggiata tutta la superficie che l'Ufficio Tecnico del Comune ritiene necessaria.
3. Quando la manomissione di suolo pubblico interessa sedi stradali il cui manto è stato eseguito da meno di 3 anni dalla data di richiesta di intervento, il ripristino dovrà essere effettuato per tutta la larghezza della carreggiata stradale.
4. Per le rotture eseguite su marciapiedi di qualsiasi genere la rottura stessa sarà riferita, in ogni caso, a tutta la larghezza del marciapiede.

ART. 7 - AREE CON PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

L'esecuzione delle manomissioni di suolo pubblico e i successivi ripristini eseguiti su aree dotate di pavimentazione in conglomerato bituminoso (asfalto), dovranno essere eseguiti secondo le seguenti prescrizioni:

1. Il taglio della pavimentazione, preventivo allo scavo, dovrà essere effettuato **esclusivamente con l'impiego di apposito disco taglia-asfalto al fine di ottenere un taglio netto, preciso e con bordi regolari**. Lo strato di conglomerato bituminoso dovrà essere asportato separatamente dal materiale di sottofondo, caricato e trasportato presso una discarica autorizzata, nel rispetto di quanto indicato al successivo art. 20;
2. Tutti i materiali di risulta provenienti dagli scavi, non potranno essere reimpiegati per il riempimento del cunicolo e pertanto dovranno essere conferiti in discarica autorizzata, nel rispetto di quanto indicato al successivo art. 20;
3. La tubazione/cavidotto dovrà essere posata su apposito letto di sabbia fine dello spessore minimo di cm 10. Lo stesso materiale dovrà essere utilizzato per ricoprire la tubazione/cavidotto fino ad una quota di cm 10 sopra la generatrice superiore degli stessi. Ad una distanza di circa 20-30 cm sopra la tubazione/cavidotto andrà posato apposito nastro monitore in modo da segnalarne la presenza durante eventuali scavi. La restante parte del cunicolo dovrà essere riempita con misto naturale di cava tout venant;

4. Superiormente al misto naturale di cava dovrà essere realizzato un massetto in misto cementato, dello spessore minimo di cm. 15, opportunamente vibrato e lisciato;
5. Su tutta la superficie del ripristino e per tutta la lunghezza dello scavo, dovrà essere eseguita la fresatura dello spessore di cm 3 con apposita macchina scarificatrice. La fresatura dovrà avere una larghezza complessiva pari a quella dello scavo, maggiorata di almeno cm 15 per lato. In ogni caso la fresatura non dovrà avere larghezza minima inferiore a mt. 1,00. Nel caso la porzione di pavimentazione manomessa non abbia un andamento con larghezza costante, ovvero siano presenti tratti manomessi con larghezze variabili, il ripristino dovrà essere comunque eseguito a larghezza costante, prendendo a riferimento la tratta di pavimentazione manomessa avente larghezza maggiore. Tutto il materiale di risulta proveniente dalla lavorazione dovrà essere conferito a discarica autorizzata, nel rispetto di quanto indicato al successivo art. 20;
6. Il ripristino del manto bituminoso dovrà eseguirsi mediante stesura di una fascia di tappetino di usura in conglomerato bituminoso a caldo dello spessore compreso di cm. 3 e di larghezza pari a quella della fresatura eseguita in precedenza, previa stesura di idonea emulsione bituminosa. La compattazione e regolarizzazione dovrà essere effettuata con apposito rullo vibrante onde ottenere una superficie assolutamente regolare ed armonizzata con i preesistenti piani.
7. Per tutta la lunghezza dello scavo e nelle porzioni di giunzione tra lo scavo e la pavimentazione esistente, dovrà essere eseguita la stesura di uno strato di bitume liquido impermeabilizzante di colore asfalto di larghezza non inferiore a cm 30 e coincidente con l'asse del taglio stradale, al fine di **ottenere una "sigillatura" omogenea** con la pavimentazione esistente. A lavoro ultimato dovrà essere ripristinata la segnaletica orizzontale e verticale eventualmente manomessa durante i lavori.
8. Tutte le pavimentazioni dovranno essere ripristinate a perfetta regola d'arte e secondo lo schema riportato nell'allegato 1 – Schemi e sezioni stradali del presente regolamento.

ART. 8 - AREE E STRADE PRIVE DI PAVIMENTAZIONE

L'esecuzione delle manomissioni di suolo pubblico e i successivi ripristini eseguiti su aree e strade prive di pavimentazione (sterrate, in terra battuta e incolte) dovranno essere eseguiti secondo le seguenti prescrizioni:

1. La tubazione/cavidotto dovrà essere posata su apposito letto di sabbia fine dello spessore minimo di cm 10. Lo stesso materiale dovrà essere utilizzato per ricoprire la tubazione/cavidotto fino ad una quota di cm 10 sopra la generatrice superiore degli stessi. Ad una distanza di circa 20-30 cm sopra la tubazione/cavidotto andrà posato apposito nastro monore in modo da segnalarne la presenza durante eventuali scavi. La restante parte del cunicolo dovrà essere riempita con il materiale risultante dagli scavi, avendo cura di eliminare e portare a discarica eventuale materiale non idoneo di media e grossa pezzatura o argilloso, nel rispetto di quanto indicato al successivo art. 20. Lo strato superiore dello scavo, per uno spessore di 15-20 cm dovrà comunque essere riempito con sabbione di cava o con materiale esistente ante scavo. Qualora il materiale proveniente dagli scavi fosse insufficiente o non idoneo, dovrà essere integrato da cava di prestito.

2. Il materiale di riempimento dovrà essere opportunamente costipato per strati, previo innaffiamento, fino ad ottenere il piano finale livellato in modo ottimale.
3. L'utilizzo dei materiali di scavo nell'ambito del cantiere dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni legislative di cui DPR 120/2017 – "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo" e ss.mm.ii..
4. A lavoro ultimato dovrà essere ripristinata la segnaletica verticale eventualmente rimossa durante i lavori.
5. Tutti i materiali di risulta, eventualmente non utilizzati in cantiere dovranno essere conferiti in discarica autorizzata, nel rispetto di quanto indicato al successivo art. 20.
6. Tutte le pavimentazioni dovranno essere ripristinate a perfetta regola d'arte e secondo lo schema riportato nell'allegato 1 – Schemi e sezioni stradali del presente regolamento.

ART. 9 - AREE CON PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

L'esecuzione delle manomissioni di suolo pubblico e i successivi ripristini eseguiti su aree dotate di pavimentazione in conglomerato cementizio, dovranno essere eseguiti secondo le seguenti prescrizioni:

1. Il taglio della pavimentazione e dell'eventuale rete elettrosaldata dovrà essere effettuato esclusivamente con l'impiego di apposito disco diamantato. Lo strato di calcestruzzo demolito e l'eventuale materiale ferroso dovrà essere asportato separatamente dal materiale di sottofondo, caricato e trasportato presso una discarica autorizzata, nel rispetto di quanto indicato al successivo art. 20.
2. Tutti i materiali di risulta, provenienti dagli scavi non potranno essere reimpiegati per il riempimento del cunicolo e pertanto dovranno essere conferiti in discarica autorizzata, nel rispetto di quanto indicato al successivo art. 20.
3. La tubazione/cavidotto dovrà essere posata su apposito letto di sabbia fine dello spessore minimo di cm 10. Lo stesso materiale dovrà essere utilizzato per ricoprire la tubazione/cavidotto fino ad una quota di cm 10 sopra la generatrice superiore degli stessi. Ad una distanza di circa 20-30 cm sopra la tubazione/cavidotto andrà posato apposito nastro monitore in modo da segnalarne la presenza durante eventuali scavi. La restante parte del cunicolo dovrà essere riempita con misto cementato. Superiormente al misto cementato dovrà essere realizzato un massetto di calcestruzzo, dello spessore minimo di cm. 20 con interposta rete elettrosaldata, filo Fi 5 a maglie di cm. 20X20. La superficie di finitura della pavimentazione dovrà essere eseguita e lavorata in modo analogo a quella preesistente, ivi compresa la eventuale formazione dei giunti di dilatazione.
4. A lavoro ultimato dovrà essere ripristinata la segnaletica orizzontale e verticale eventualmente manomessa durante i lavori.
5. Tutte le pavimentazioni dovranno essere ripristinate a perfetta regola d'arte e secondo lo schema riportato nell'allegato 1 – Schemi e sezioni stradali del presente regolamento.

ART. 10 - AREE CON PAVIMENTAZIONE LAPIDEA

L'esecuzione delle manomissioni di suolo pubblico e i successivi ripristini eseguiti su aree dotate di pavimentazione lapidea, ivi compresi i marciapiedi, dovrà essere eseguita secondo le seguenti prescrizioni:

1. Tutte le lastre dovranno essere rimosse esclusivamente a mano e accatastate in modo tale da non crearvi danneggiamenti. Le lastre suddette, inoltre, dovranno essere custodite a cura del titolare dell'autorizzazione che, eventualmente, dovrà altresì fornire ex novo le lastre che si dovessero danneggiare durante la rimozione.
2. Lo scavo dovrà essere eseguito a mano o con idoneo mezzo meccanico, avendo cura di non danneggiare il lastricato circostante. Tutti i materiali di risulta, provenienti dagli scavi non potranno essere reimpiegati per il riempimento del cunicolo e pertanto dovranno essere conferiti in discarica autorizzata, nel rispetto di quanto indicato al successivo art.20.
3. La tubazione/cavidotto dovrà essere posata su apposito letto di sabbia fine dello spessore minimo di cm 10. Lo stesso materiale dovrà essere utilizzato per ricoprire la tubazione/cavidotto fino ad una quota di cm 10 sopra la generatrice superiore degli stessi. Ad una distanza di circa 20-30 cm sopra la tubazione/cavidotto andrà posato apposito nastro monitore in modo da segnalarne la presenza durante eventuali scavi. La restante parte del cunicolo dovrà essere riempita con misto cementato.
4. Superiormente al misto cementato dovrà essere steso uno strato di sabbia in spessore minimo di cm. 15, opportunamente livellato e costipato onde ottenere il piano di posa delle lastre lapidee. Queste ultime dovranno essere ricollocate in sito secondo la posizione originaria onde ottenere una superficie regolare ed armonizzata con i piani preesistenti. I giunti tra le lastre e la stuccatura degli stessi dovranno essere eseguiti con specifica malta cementizia elastica opportunamente dosata.
5. Tutte le pavimentazioni dovranno essere ripristinate a perfetta regola d'arte e secondo lo schema riportato nell'allegato 1 – Schemi e sezioni stradali del presente regolamento.

ART. 11 - AREE CON PAVIMENTAZIONI SPECIALI E DIVERSE

L'esecuzione delle manomissioni di suolo pubblico e i successivi ripristini eseguiti su aree dotate di pavimentazione in materiali diversi da quelli di cui agli articoli precedenti come autobloccanti in conglomerato cementizio, pietrini di cemento, piastrelle o mattoni di cotto, piastrelle in granagliato, piastrelle di altro genere, dovranno essere eseguiti secondo le seguenti prescrizioni:

1. La demolizione della pavimentazione e del primo strato di sottofondo del pavimento e di eventuale rete elettrosaldata, dovrà essere preceduta dai tagli laterali, con ausilio di disco diamantato. Successivamente si potrà procedere alla demolizione con ausilio di piccoli martelli pneumatici e al recupero dei materiali di risulta che dovranno essere conferiti a discarica autorizzata, nel rispetto di quanto indicato al successivo art. 20.
2. Tutti i materiali di risulta, provenienti dagli scavi non potranno essere reimpiegati per il riempimento del cunicolo e pertanto dovranno essere conferiti in discarica autorizzata, nel rispetto di quanto indicato al successivo art. 20.

3. La tubazione/cavidotto dovrà essere posata su apposito letto di sabbia fine dello spessore minimo di cm 10. Lo stesso materiale dovrà essere utilizzato per ricoprire la tubazione/cavidotto fino ad una quota di cm 10 sopra la generatrice superiore degli stessi. Ad una distanza di circa 20-30 cm sopra la tubazione/cavidotto andrà posato apposito nastro monitore in modo da segnalarne la presenza durante eventuali scavi. La restante parte del cunicolo dovrà essere riempita con misto cementato.
4. Superiormente al misto cementato dovrà essere realizzato un massetto di calcestruzzo, dello spessore minimo di cm. 10 con interposta rete elettrosaldata, filo Fi 5 a maglie di cm. 20X20. Il ripristino della pavimentazione dovrà essere effettuato con materiali e tipologie identiche a quelle preesistenti, avendo cura di ripristinare cordone ed altre infrastrutture che si dovessero interessare e/o danneggiare durante l'esecuzione dei lavori.
5. Per tutte le tipologie di pavimentazione potrà essere utilizzata quale tecnica di posa, la posa fresco su fresco (spolvero) o l'incollaggio con apposite malte incollanti.
6. Per le pavimentazioni in autobloccanti, nel caso in cui la pavimentazione preesistente sia stata posata su letto di sabbia, nel ripristino si dovrà continuare ad utilizzare tale tecnica, avendo cura di realizzare il letto di posa in sabbia con spessore minimo di 10 cm.
7. Tutte le pavimentazioni in questo caso dovranno essere ripristinate a perfetta regola d'arte come in origine e secondo lo schema riportato nell'allegato 1 – Schemi e sezioni stradali del presente regolamento.

ART. 12 – INTERVENTI INTERFERENTI CON ESSENZE ARBOREE

Nel caso di nuovi lavori da effettuarsi in prossimità di alberi e arbusti, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- La Ditta è responsabile per danni a cose e persone, conseguenti a sradicamenti di piante che abbiano subito danneggiamenti degli apparati radicali nel corso dei lavori.
- Ogni scavo nell'area radicale comporta un danno per la fisiologia e per la stabilità della pianta; pertanto essa deve essere considerata come area di rispetto della pianta e del suolo.
- Eventuali esportazioni di terreno nell'area radicale possono essere eseguite solamente con la tecnica di aspirazione a basso impatto eseguita con escavatori a risucchio o, se non possibile, a mano. Gli scavi e le asportazioni di terreno che interessano l'area radicale non devono restare aperti più di 7 giorni; se dovessero verificarsi interruzioni dei lavori gli scavi si devono riempire provvisoriamente oppure l'impresa deve provvedere a coprire le radici con geo tessuto opportunamente bagnato con acqua in modo da tenerle umide. Il riempimento degli scavi deve essere eseguito nel più breve tempo possibile.
- La posa di tubazioni va eseguita fuori dall'area radicale, salvo i casi esplicitamente autorizzati, le radici con diametro fino a 2 cm si devono tagliare in modo netto e disinfettare con soluzione apposita; le radici più grosse sono da sottopassare con le tubazioni senza provocare ferite e vanno protette contro il disseccamento. In caso di ferite estese provocate accidentalmente agli apparati radicali delle piante deve essere immediatamente avvisato il settore competente che fornirà le prescrizioni operative del caso e valuterà l'entità del danno economico.

ART. 13 – INTERVENTI NEL CENTRO STORICO

Nel caso di interventi nel Centro Storico, prima dell'inizio dei lavori di ripristino dovrà essere richiesto il sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale preposto, al fine di concordare le specifiche modalità di ripristino. Gli interventi di taglio stradale dovranno essere eseguiti seguendo le linee di separazione naturale delle pietre/basoli. Il ripristino dovrà essere realizzato con la stessa tecnica costruttiva originaria della pavimentazione lapidea. Quando la pavimentazione sia costituita da basoli regolari, si dovrà prevedere alla preventiva numerazione per la successiva ricollocazione nel medesimo sito. Le malte dovranno essere accuratamente scelte in modo da non produrre differenze funzionali cromatiche con quelle originarie.

ART. 14 - MODALITÀ DI SCAVO E RIPRISTINO IN CASO DI POSA DI INFRASTRUTTURE DIGITALI

1. Limitatamente alle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali si applica quanto stabilito dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 01/10/2013 (Gazzetta ufficiale n.244 del 17 ottobre 2013 – “Decreto Scavi”), secondo le prescrizioni di cui all’art. 8 del medesimo decreto.
2. Per le modalità di ripristino delle pavimentazioni manomesse ai sensi del presente articolo, si rimanda alle prescrizioni contenute negli altri articoli del presente regolamento, in base al tipo di sovrastruttura manomessa.

ART. 15 – POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE

Qualora sia prevista la nuova installazione e/o la sostituzione di pozzetti, chiusini e griglie, nonché il sollevamento alla nuova quota stradale in seguito a lavori di ripristino, dovranno essere impiegati solo pozzetti prefabbricati in CLS vibrato con chiusini/griglie e telaio in ghisa con classe di resistenza adeguata alla zona di impiego, in conformità alla norma UNI EN 124. Tutti i chiusini, griglie e telai devono portare una marcatura leggibile e durevole indicante: la classe di resistenza come riferimento alla norma UNI EN 124 (per esempio D 400), il nome e/o il marchio di identificazione del fabbricante, il marchio di un ente di certificazione. Non è ammesso l’impiego di pozzetti in materiale plastico.

Il taglio della pavimentazione circostante il pozzetto, dovrà essere effettuato esclusivamente con l’impiego di apposito disco taglia-asfalto al fine di ottenere un taglio netto, preciso e con bordi regolari. Lo strato di conglomerato bituminoso dovrà essere asportato separatamente dal materiale di sottofondo, caricato e trasportato presso una discarica autorizzata, nel rispetto di quanto indicato al successivo art. 20.

Una volta effettuato il lavoro di nuova installazione e/o sostituzione del tombino, la restante parte del cunicolo dovrà essere riempita con misto cementato additivato di colorante in polvere di colore nero, in modo da avere una uniformità visiva di colore con la pavimentazione esistente adiacente.

CAPO III – NORME SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 16 – POSA CAVIDOTTI E TUBAZIONI

1. Tutte le condutture, di qualsiasi genere esse siano, devono, di norma, essere collocate ad una profondità minima di cm. 70/80, misurati tra il piano di calpestio del suolo pubblico e l'estradosso della condotta. È rimessa al giudizio dell'Ufficio Tecnico Comune preposto la facoltà di prescrivere una maggiore profondità.
2. Ad una distanza di circa 20-30 cm sopra la tubazione/cavidotto andrà posato apposito nastro monitore indicante il tipo di infrastruttura sottostante, in modo da segnalarne la presenza durante eventuali scavi.
3. L' Ufficio Tecnico Comunale preposto ha facoltà di far osservare tale prescrizione anche per le condutture già esistenti, ogni qualvolta il Comune debba eseguire lavori di rifacimento o di sistemazione o di significativa riparazione di strada o tratto stradale, di impianti o servizi comunali e, indipendentemente da tale ipotesi, ogni qualvolta l'Ufficio tecnico ravvisi un'insufficienza, rispetto alla intensità ed al peso del traffico, della profondità alla quale si trovano le condutture di qualsiasi genere, determinante, anche in via potenziale, pregiudizio per i beni comunali e per la sicurezza della circolazione.
4. La posa di dette condutture sarà consentita solo previo impegno scritto del richiedente alla collocazione alla profondità citata, intendendosi sollevato il Comune da qualsivoglia responsabilità in caso di diversa e/o irregolare collocazione.
5. Tutti i concessionari di qualunque impianto o utenza nel sottosuolo pubblico sono tenuti, a loro esclusiva cura e spese, ad evitare che da tali impianti o utenze possano comunque cagionare danno al Comune o a terzi. In particolare, sono tenuti a far sì che le parti degli impianti o utenze che affiorano sul suolo pubblico siano sempre mantenuti a raso.
6. In caso di lavori da eseguirsi sulle strade è facoltà del Comune avvertire per iscritto, i concessionari affinché adeguino i loro impianti o utenze in sotto suolo alla nuova situazione della strada.

ART. 17 – DIVIETO INSERIMENTO DI CONDUTTURE

È vietato l'inserimento di condutture di ogni genere negli impianti di fognatura pubblici o privati o, comunque, in ogni altro impianto che, a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale risulti non idoneo ai fini dell'igiene e della sicurezza pubblica. Le condutture collocate in difformità dovranno essere rimosse a cura e spese dei proprietari delle condutture stesse, su semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale.

ART. 18 – SPESE DI ISTRUTTORIA, DEPOSITO CAUZIONALE E REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Contestualmente alla richiesta per l'autorizzazione alla realizzazione di opere comportanti la manomissione del suolo pubblico, sono dovute, così come deliberato dalla Giunta Comunale con provvedimento n° 188 del 10/12/2009, le somme relative ai diritti di istruttoria pari a **Euro 53,00**, destinati alla copertura delle relative spese amministrative e tecniche. Tali somme, da corrispondere all'Ente per qualunque tipologia di manomissione di suolo pubblico, dovranno essere versate tramite pagamento con PAGOPA avente causale "diritti di istruttoria".

2. Il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di opere comportanti manomissione del suolo pubblico è subordinato alla costituzione di deposito cauzionale a garanzia dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori di ripristino del suolo comunale manomesso, così come definito nell'allegato 2 – Determinazione delle tariffe per la costituzione del deposito cauzionale.
3. L'importo minimo della cauzione resta stabilito in **Euro 500,00**, anche nel caso in cui dai conteggi effettuati gli importi risultassero inferiori. Il deposito cauzionale dovrà essere costituito tramite pagamento con PAGOPA Depositi Cauzionali con causale MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO, della somma derivante dal conteggio effettuato dal Comune in sede di richiesta.
4. La regolare esecuzione dei lavori di ripristino della pavimentazione, compresi quelli della segnaletica orizzontale e verticale, dovrà essere certificata da sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale da effettuarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di fine lavori, redatta secondo il modello C allegato, da parte del titolare di autorizzazione. In caso di esito positivo tale Ufficio, decorsi i 6 mesi previsti dal successivo art. 21 comma 5, a seguito di richiesta redatta secondo il modello D allegato (Richiesta svincolo cauzione) da parte del titolare dell'autorizzazione, autorizzerà lo svincolo della cauzione e il Servizio Finanziario Comunale emetterà il relativo mandato di pagamento. Decorso tale termine senza che vi sia stata richiesta di sopralluogo o qualora il ripristino risulti non realizzato a regola d'arte, il Comune, senza ulteriori formalità escuterà definitivamente il deposito cauzionale e darà immediatamente corso ai lavori necessari, con rivalsa sul titolare dell'autorizzazione per il recupero forzoso della eventuale maggior spesa sostenuta;
5. Fermo restando quanto stabilito nei precedenti commi, solo per i gestori di servizi pubblici primari e tutti gli Enti e Società fornitori di Pubblico Servizio (ABBANOVA, ENEL, TELECOM ecc.) è consentita la presentazione, ad inizio anno, di un'unica fideiussione bancaria o assicurativa dell'importo minimo di € 40.000,00. In tal caso il gestore dovrà trasmettere ad inizio anno e comunque prima della scadenza della precedente, copia della nuova fideiussione o della polizza in originale o, se in versione telematica, documento con firma digitale del fideiussore o dell'agente assicurativo. In ogni caso la fideiussione dovrà prevedere la rinuncia, da parte del fideiussore, al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile e dovrà avere validità minima pari ad un anno.

ART. 19 – TEMPI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEI RIPRISTINI

L'esecuzione completa dei lavori di taglio della superficie, scavo, esecuzione delle attività di posa dei sottoservizi ed il ripristino provvisorio (esclusa la posa di pavimentazioni e manti bituminosi di usura) deve essere ultimata:

- Entro 3 giorni dalla comunicazione della esecuzione di lavori urgenti;
- Entro 20 giorni dalla data comunicata per l'inizio lavori, per lavori di piccola entità (salvo casi specifici);
- Entro 45 giorni dalla data comunicata per l'inizio lavori, per lavori di media entità (salvo casi specifici);
- Entro 160 giorni dalla data comunicata per l'inizio lavori, per lavori di grande entità (salvo casi specifici);

L'esecuzione completa dei lavori di ripristino definitivo delle pavimentazioni deve essere ultimata:

- Per marciapiedi entro il termine massimo di giorni 5 dalla data del ripristino provvisorio;
- Per pavimentazioni stradali, entro il termine massimo di giorni 10 dalla data del ripristino provvisorio per lavori di piccola entità, di giorni 15 dalla data del ripristino provvisorio per lavori di media entità, di giorni 20 dalla data del ripristino provvisorio per lavori di grande entità.

I termini entro i quali deve avvenire il ripristino definitivo e, quindi, la effettiva ultimazione delle opere, non possono in ogni caso eccedere il termine di validità indicato nel provvedimento di autorizzazione.

ART. 20 – GESTIONE DEI RIFIUTI

Tutti i rifiuti prodotti nel corso delle attività devono essere gestiti in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa ed in particolare dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Lo smaltimento e il trasporto dei rifiuti eventualmente prodotti durante le attività di cantiere sono a carico del titolare dell'autorizzazione che figurerà come "produttore" dei rifiuti, essendo gli stessi prodotti dai lavori svolti.

I mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti dovranno essere idonei e debitamente autorizzati e le stesse autorizzazioni dovranno, come previsto dalla normativa, essere esibite durante le stesse lavorazioni e il trasporto.

I rifiuti speciali dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione dei rifiuti per evidenza del corretto conferimento dei rifiuti prodotti in cantiere. Dovrà, quindi, essere sempre possibile documentare l'avvenuto recupero o smaltimento dei rifiuti prodotti presso centri di raccolta autorizzati o impianti di smaltimento. Il titolare dell'autorizzazione dovrà pertanto fornire, all'occorrenza, una dichiarazione dell'impianto di destinazione a cui sono stati conferiti i rifiuti.

CAPO IV – NORME GENERALI

ART. 21 – PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Gli attraversamenti stradali dovranno essere eseguiti metà sezione per volta, avendo cura di garantire la transitabilità veicolare in ogni condizione.
2. L'area di cantiere dovrà essere opportunamente delimitata e segnalata sia di giorno che di notte al fine di evitare pericoli, danni o incidenti. Si richiama a tal fine l'obbligo posto in capo al titolare del provvedimento autorizzativo e della Ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori, del rispetto delle disposizioni derivanti dalla seguente normativa di riferimento:
 - *art. 21 del Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285);*
 - *artt. da 30 a 42 del Regolamento di attuazione ed esecuzione Codice della Strada (Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495);*
 - *Decreto Ministeriale 10 luglio 2002 – Disciplinare Tecnico;*
 - *Decreto Legislativo 81/08: testo unico sulla sicurezza negli ambienti di lavoro;*
 - *Decreto Interministeriale 4 marzo 2013;*

3. Il titolare dell'autorizzazione è l'unico responsabile di eventuali incidenti che si dovessero verificare per la mancata apposizione della segnaletica di sicurezza prescritta dal Codice della Strada e comunque di ogni danno o infortunio causato a terzi o cose di terzi in dipendenza dei lavori o per la mancata messa in sicurezza del cantiere, ai sensi delle vigenti normative di Legge, restando sollevati questa Amministrazione e i Funzionari dipendenti da qualsiasi responsabilità.
4. Durante le operazioni di scavo dovrà essere prestata attenzione alle infrastrutture esistenti, per le quali il titolare dell'autorizzazione dovrà assumere le opportune informazioni presso gli enti gestori. Se nonostante tali cautele si dovessero verificare danni alle suddette infrastrutture, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di ripristinare immediatamente, a propria cura e spese, quanto danneggiato.
5. Se nei 6 mesi successivi all'esecuzione del ripristino definitivo, ovvero fine lavori, si dovesse riscontrare la formazione di avvallamenti o deformazioni dei piani stradali conseguenti ad un errato ripristino dei lavori eseguiti, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di intervenire fino al perfetto ripristino a regola d'arte.
6. Si preavvisa che il ripristino non eseguito a regola d'arte di infrastrutture pubbliche in genere, determina la facoltà di questa Amministrazione di incamerare la cauzione prestata, per la somma necessaria al corretto ripristino dello stato dei luoghi.

ART. 22 - RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE DELLA AUTORIZZAZIONE

1. Tutti i soggetti autorizzati, senza distinzione alcuna, assumono le obbligazioni derivanti dalle norme del presente Regolamento, per loro stessi, rispettivi eredi ed aventi causa, e, in caso di trasferimento per atto fra vivi, degli immobili ai quali si riferiscono le autorizzazioni, sono tenuti a notificare tempestivamente al Comune le generalità e la residenza dei loro successori, rimanendo, in difetto, sempre obbligati.
2. Le opere soggette ad autorizzazione saranno eseguite e mantenute, sino all'emissione del certificato di regolare esecuzione di cui al precedente articolo, sotto la piena ed esclusiva responsabilità sia civile che penale del relativo titolare, il quale terrà indenne il Comune da qualsiasi domanda di risarcimento di danni da parte di terzi, per inconvenienti o sinistri o danni dipendenti dalle opere oggetto dell'autorizzazione stessa.

ART. 23 - CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali e quelli del Comune di Sorso in quanto applicabili.

ART. 24 – SANZIONI

1. Il titolare di autorizzazione che non abbia ottemperato alle disposizioni previste o richiamate dal presente regolamento dovrà ottemperarvi entro il termine di giorni 10 fissato dalla diffida emessa dal Responsabile dell'Area Tecnica.
2. Decorso tale termine il personale tecnico del Comune darà corso, d'ufficio, alla realizzazione dei lavori utilizzando la cauzione all'uopo escussa e con rivalsa sul titolare dell'autorizzazione per il recupero forzoso dell'eventuale maggior spesa sostenuta.
3. È fatto salvo l'obbligo del rimborso per danni comunque cagionati al Comune.

4. Senza pregiudizio dell'azione penale, ove prevista, e senza pregiudizio delle sanzioni contemplate da altre disposizioni legislative e regolamentari, le violazioni alle norme contemplate dal presente regolamento comportano, per ciascuna, l'applicazione della sanzione pecuniaria come da **CODICE DELLA STRADA ART. 21 COMMA 4 da un minimo di euro 557,77 ad un massimo di euro 2.231,10; convertiti dalle lire "4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, quelle del regolamento, ovvero le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milioneottantamila a lire quattromilionitrecentoventimila."**)
5. La ritardata ultimazione dei lavori entro i termini previsti dall'art. 4 e art. 19 del presente regolamento comporta l'applicazione di una penalità fissa di euro 75,00 giornaliera per ogni giorno di ritardo.

ART. 25 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo il deposito presso la Segreteria Comunale per la durata di dieci giorni, da effettuare successivamente all'esecutività della deliberazione di approvazione.